MODULARIO
INTERNO - **54**

MOD. 4 UL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma, 15 giugno 2022
Protocollo 0019098

AI SIGG.RI PREFETTI DI
BARI, BRINDISI, CALTANISSETTA, GORIZIA, MILANO, NUORO, POTENZA, ROMA, TORINO, TRAPANI

LORO SEDI

e, p.c. AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA (CON ESCLUSIONE DELLE SEDI IN INDIRIZZO)

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

AL MINISTERO DELLA SALUTE
- Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
  dgprev@postacert.sanita.it

AL GABINETTO DEL MINISTRO

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
- Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

- Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

OGGETTO: Trasmissione della Direttiva recante "*Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni*", adottata con decreto del Ministro dell'interno in data 19 maggio 2022.

In data 19 maggio 2022 è stata adottata, con decreto del Ministro dell'interno, l'unita direttiva recante "*Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i*

rimpatri previsti dall'art 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni"[1].

Tale direttiva risponde all'esigenza di adeguare il decreto del Ministro dell'Interno in data 20 ottobre 2014, di approvazione dei *"Criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione"*, alle norme successivamente intervenute in materia di trattenimento, e di stabilire regole di vita all'interno dei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) più chiare, omogenee ed uniformi.

Il decreto in argomento, che, tra l'altro, sopprime il citato D.M. del 20 ottobre 2014, è adottato in attuazione dell'art. 21, comma 8, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, che prevede che "*Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico*".

Di seguito si illustra, in via generale, il contenuto della direttiva, con riferimento a ciascun articolo.

Articolo 1 (Disposizioni generali)

L'articolo 1, recante "*Disposizioni generali*", fissa uno dei principi cardine posti alla base dell'intero sistema del trattenimento, secondo il quale allo straniero trattenuto in un CPR è assicurata la necessaria assistenza ed il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute fisica e psichica, della differenza di genere, compresa l'identità di genere, della presenza di esigenze particolari o di vulnerabilità.

Articolo 2 (Informazioni allo straniero)

In materia di informazione ai soggetti trattenuti nel CPR:

[1] Ai fini della predisposizione della direttiva è stato istituito un tavolo di lavoro cui hanno partecipato rappresentanti oltre che di questo Dipartimento, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, del Ministero della Salute nonché, nelle fasi iniziali, di alcune Prefetture e Questure sedi di CPR.

- il comma 1 richiama in primo luogo l'obbligo di fornire informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale e di rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale, già previsti da disposizioni vigenti[2].
  Lo stesso comma 1 stabilisce inoltre che, al momento dell'ingresso nel Centro, lo straniero venga informato, a cura del personale dell'Ente gestore preposto al ricevimento, dei suoi diritti e doveri all'interno del Centro, dei beni forniti e dei servizi erogati dall'Ente gestore, delle modalità di trattenimento e delle regole di convivenza all'interno della struttura, anche mediante consegna del materiale informativo ivi elencato.
  Il comma 2 riguarda l'obbligo del gestore di informare lo straniero, prima dell'udienza di convalida, del diritto di nominare un difensore di fiducia e di rendere immediatamente consultabile allo straniero che ne faccia richiesta l'elenco degli avvocati che prestano gratuito patrocinio, fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati su richiesta della Prefettura, e periodicamente aggiornato.
- il comma 3 stabilisce che, successivamente all'ingresso, e di norma, prima dell'udienza di convalida del trattenimento, l'operatore legale coadiuvato dal mediatore linguistico-culturale fornisca allo straniero l'informativa completa ed illustri il contenuto del materiale informativo che deve comunque rimanere a disposizione, per la consultazione, negli uffici e nelle sale dei colloqui.
- al comma 4 stabilisce che le informazioni siano rese in una lingua comprensibile allo straniero e disciplina le lingue nelle quali deve essere tradotto il materiale informativo (inglese, francese, spagnolo, arabo, russo e cinese).

Articolo 3 (Accertamento delle condizioni di salute e assistenza medica)

La valutazione complessiva dello stato di salute dei soggetti trattenuti è stata oggetto di specifica attenzione, anche con riferimento alle condizioni di vulnerabilità e inidoneità al trattenimento. In tal senso, è stato tra l'altro integrato il previgente schema di protocollo d'intesa tra Prefettura sede di CPR e Azienda sanitaria locale, nonché prevista la sottoscrizione di un apposito Protocollo anche per le Prefetture di provenienza dello straniero destinatario del provvedimento di trattenimento. Più in particolare:

- il comma 1 prevede che lo straniero accede al centro previa visita medica effettuata di norma da un medico della ASL o dell'azienda ospedaliera, disposta su richiesta del Questore, anche in ore notturne, volta ad accertare l'assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l'ingresso e la permanenza dello straniero nella medesima struttura.
  Inoltre, alla luce di quanto previsto dall'art. 7, c. 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (in base al quale per i richiedenti asilo trattenuti occorre considerare la presenza di condizioni di vulnerabilità), è stato stabilito che la certificazione medica deve, comunque, attestare la compatibilità delle condizioni di salute o di vulnerabilità dello straniero, con la

[2] Cfr. art. 6, c. 4, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e art. 14, c. 2-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

convivenza in comunità ristrette. Viene inoltre disciplinato il rilascio della certificazione riferita allo straniero proveniente da istituto di pena.

- il comma 2 precisa che, nei casi in cui la visita di cui al comma 1 non sia stata effettuata da un medico della ASL o dell'azienda ospedaliera, la visita è rinnovata da parte del medico della ASL con cui la Prefettura sede del CPR ha stipulato apposito protocollo, entro 24 ore dall'ingresso.
- il comma 3 disciplina la visita da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro e prevede inoltre che lo straniero sia sottoposto a visita medica durante la permanenza, quando le sue condizioni lo richiedano ovvero quando ritenuto necessario.
- il comma 4 prevede che il medico responsabile del Centro possa comunque chiedere una nuova valutazione sulla compatibilità delle condizioni di salute con il trattenimento da parte della ASL o dell'azienda ospedaliera nei casi in cui si ravvisano elementi non emersi nel corso della certificazione di idoneità e che, ove ritenuto opportuno, possa essere disposto che lo straniero venga alloggiato in una stanza di osservazione, posta nei pressi del presidio sanitario, tenendone traccia in apposito registro cronologico.
- il comma 5 disciplina le modalità di svolgimento della visita all'interno del Centro, prevedendo altresì che solo in presenza di particolari esigenze e su richiesta del medico possa essere ammessa la presenza delle forze di Polizia.
- il comma 6 reca la disciplina della scheda sanitaria dello straniero, mentre il comma 7 riguarda la certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta e le relazioni del servizio socio-sanitario del Centro.
- il comma 8 disciplina l'assistenza sanitaria durante lo svolgimento delle operazioni di rimpatrio all'interno del centro, prevedendo altresì che, secondo la prescrizione del medico, il gestore fornisca al personale di accompagnamento la necessaria copertura farmacologica almeno fino alla conclusione delle procedure di rimpatrio e comunque secondo la prescrizione del medico. Tale modifica si pone in linea con il vigente schema di capitolato d'appalto, che prescrive che nell'ambito dei CPR siano assicurati farmaci, visite specialistiche o altre forniture sanitarie non coperte dal SSN, che dovessero risultare necessarie in base alle specifiche esigenze della persona trattenuta.
- al comma 9, alla luce del capitolato d'appalto del 29 gennaio 2021, è previsto che nel presidio sanitario è assicurata la presenza di personale medico e paramedico, quest'ultimo per 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi e che l'Ente gestore provvede alla nomina del medico responsabile del presidio ed individua il personale paramedico.
- il comma 10 disciplina le situazioni in cui sia necessario trasferire lo straniero in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti o per la prestazione di cure.
- al comma 11 è stata confermata la necessità – già prevista nel testo previgente - per il Prefetto ove ha sede il CPR, di stipulare un protocollo di intesa con le strutture sanitarie pubbliche, non solo per le visite mediche di accertamento dell'idoneità alla vita in comunità ristretta, ma anche per la prestazione delle cure e dei servizi specialistici previsti dall'articolo 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 *d*). Per rispondere invece alla necessità di regolamentare gli ingressi

nei CPR da province diverse da quella ove ha sede il centro, è stato previsto che la visita sia effettuata a cura di un medico della struttura pubblica con la quale il Prefetto competente ha stipulato apposita convenzione sulla base dello schema di cui all'allegato 1 *e*).

Articolo 4 (Servizi all'interno del centro)

L'articolo 4 disciplina i servizi da assicurare all'interno del centro, anche alla luce dello schema di capitolato di appalto di cui al D.M. 29 gennaio 2021, ed è volto ad innalzare gli standard di tutela dei trattenuti, nel pieno rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza.

In tal senso è stato tra l'altro specificato che l'Ente gestore, nell'organizzazione dei servizi, debba assicurare le modalità di comunicazione degli stranieri con gli operatori, per la più tempestiva raccolta delle istanze da parte delle persone trattenute.

Tra i servizi all'interno del centro, è stata precisata la possibilità di fruire degli apparecchi radio-televisivi, ove presenti nella struttura (lettera *j*), e di assicurare la corrispondenza telefonica secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.

Sono stati inoltre precisati una serie di adempimenti in capo all'Ente gestore, indicati nelle lettere da a) a q), tra i quali si segnalano:

- la tenuta di un registro di eventi critici, ove annotare nell'immediatezza ogni evento che abbia creato turbativa all'interno del centro ed eventuali episodi che hanno causato lesioni ad ospiti o operatori e atti di autolesionismo e suicidari, nonché un registro dei colloqui degli stranieri per ciascun servizio di informazione legale, assistenza sociale e psicologica (lettera *p*);
- il costante controllo dei locali alloggiativi, durante le ore notturne, tramite gli operatori preposti (lettera *q*).

Articolo 5 - Corrispondenza telefonica

L'articolo 5 è volto a precisare le modalità di utilizzo dei cellulari, contemperando la necessità di assicurare la libertà di corrispondenza telefonica con le esigenze di ordine e sicurezza.

A tal riguardo, è previsto che lo straniero utilizzi prioritariamente apparecchi telefonici fissi installati nel Centro e/o telefoni cellulari o cordless messi a disposizione dal Gestore del Centro, secondo le modalità organizzative e gli orari prefissati nei centri.

Quanto all'utilizzo del telefono cellulare personale, è tra l'altro previsto che esso possa essere consegnato solo per consultare i numeri contenuti in rubrica nonché, se privo della telecamera, per il tempo strettamente necessario ed effettuare le chiamate, in caso di necessità e urgenza.

In ogni caso, le telefonate sono effettuate in uno spazio dedicato e riservato, sotto vigilanza discreta, in modo da non limitare il diritto alla riservatezza della persona, e alla presenza di personale dell'Ente gestore.

Articolo 6 (Accesso ai centri per esigenze di servizio e assistenza)

L'articolo 6 disciplina le modalità di accesso del personale che, a vario titolo, presta il proprio servizio all'interno dei CPR[3], nonché degli appartenenti ad enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgere attività di assistenza, sulla base di accordi di collaborazione stipulati con la Prefettura, anche su proposta dell'Ente gestore. Le collaborazioni possono riguardare servizi di interpretariato, informazione legale, mediazione culturale, supporto psicologico, assistenza sociale, attività ricreative, nonché, in aggiunta a quanto previsto dal regolamento previgente, attività di prevenzione e contrasto alla tratta e di promozione umana e sociale.

Articolo 7 (Accesso ai centri)

La disposizione individua tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno diritto ad accedere al centro, precisando, per ciascuna categoria di visitatori, le relative modalità di ingresso (con o senza autorizzazione) e, ove applicabile, le tempistiche per rivolgere istanze di accesso alle Prefetture e gli eventuali adempimenti istruttori (richieste di nulla osta da parte della Prefettura alla Questura ed eventuale preventivo parere del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione)[4].

Ai sensi del comma 1, tra coloro che entrano senza autorizzazione, sono compresi i membri del Governo e del Parlamento nazionale e coloro che li accompagnano per ragioni del loro ufficio.

Si segnala, inoltre, che al comma 2 è previsto che il Garante possa accedere – senza autorizzazione – accompagnato da uno o più componenti o dipendenti del proprio ufficio.

Al comma 3 sono stati altresì disciplinati gli accessi dei componenti di ulteriori organismi sovranazionali di controllo, quali il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (Cpt) e il Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Spt), che accedono al Centro senza autorizzazione.

Al comma 4 sono precisate le modalità di visita, comprensive anche dei colloqui con gli stranieri che ne diano disponibilità o ne facciano richiesta, ove non si rilevino rischi per la sicurezza.

---

[3] In particolare, le Forze dell'Ordine, comprese anche quelle di altri Stati e della Guardia di Frontiera e Costiera Europea nei casi previsti dal regolamento (UE) 2019/1896, il giudice competente, il personale dell'ASL e della Prefettura, gli operatori dell'Ente gestore e i dipendenti di ditte esterne che forniscono beni e servizi per il funzionamento e/o il mantenimento delle strutture.

[4] Sul punto, viene tenuto conto delle modifiche introdotte dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, con il conseguente rinvio all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nonché alle prerogative di accesso che il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, conferisce al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Al comma 5 è stato altresì previsto l'accesso, previa tempestiva segnalazione, dei componenti dell'Ufficio del Garante e dei *monitor* appositamente incaricati nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008[5].

Al comma 6 è inoltre precisato che il difensore dello straniero può fare accesso, previa esibizione di apposito mandato e nelle fasce orarie stabilite dal regolamento che dovrà essere adottato presso ciascun centro e che, ai fini del primo accesso, lo straniero può indicare il nominativo del difensore di fiducia, cui intende conferire il proprio mandato.

Il comma 7, lettera *e*), disciplina l'accesso nei CPR dei rappresentanti di enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore[6], con possibilità di colloquio con i richiedenti asilo eventualmente presenti, nonché, alla lettera *f*) l'accesso da parte degli appartenenti alle associazioni di volontariato o cooperative di solidarietà sociale ammesse a svolgere attività di assistenza.

Al comma 8 sono precisate le modalità di presentazione delle relative istanze di accesso, stabilendo, tra l'altro, che per i rappresentanti delle Organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base a progetti sviluppati specificamente per i CPR, la Prefettura possa rilasciare un'unica autorizzazione valida per tutta la durata della collaborazione.

Articolo 8 (Modalità di svolgimento delle visite)

L'articolo 8 disciplina le modalità di svolgimento delle visite da parte dei soggetti che, a vario titolo, accedono nei centri e le relative verifiche e controlli di identità da parte del personale addetto alla vigilanza e, al termine di ogni incontro, i controlli di sicurezza degli stranieri prima del rientro nelle aree di appartenenza. Viene altresì stabilito che la vigilanza, nel corso dei colloqui riservati, sia effettuata con modalità tali da non limitare il diritto alla riservatezza, nonché la possibilità per i ministri di culto di accedere ad eventuali luoghi riservati al culto.

Articoli 9 (Monitoraggio e controllo)

L'articolo 9 riguarda lo svolgimento dell'attività di monitoraggio sulla gestione del Centro, nonché sul mantenimento delle condizioni di vivibilità sotto il profilo strutturale e impiantistico.

In continuità con quanto già previsto dal regolamento del 2014, viene inoltre precisato che, al fine di consentire di segnalare irregolarità durante la permanenza nel centro, allo straniero è consegnato, a richiesta, un modello per tali segnalazioni. La busta può essere inserita dallo straniero in apposito contenitore cui può accedere solo la Prefettura o

[5] Il citato articolo 8, comma 6, della direttiva 2008/115/CE prevede che "*Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati"*.

[6] Tale previsione è conforme a quanto disposto dall'articolo 7 del citato d.lgs. 142/2015.

consegnata ad altro soggetto con cui lo straniero intrattenga colloqui per il successivo inoltro alla Prefettura.

Articolo 10 (Istanze e reclami)

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2-*bis*[7], del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 10 prevede la possibilità di presentare all'Autorità Garante nazionale, regionale o locale reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, da parte dei migranti trattenuti**.**

Articoli da 11 a 16, Vigilanza del Centro e compiti del personale dell'Ufficio Immigrazione

I restanti articoli da 11 a 16 disciplinano i seguenti aspetti:

- l'articolo 11, la vigilanza esterna, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione del presidio permanente di vigilanza, i relativi compiti ed i soggetti preposti;
- l'articolo 12, la vigilanza interna, disciplinando i compiti del dispositivo di vigilanza;
- l'articolo 13, i compiti del Responsabile del complessivo dispositivo di vigilanza, individuato dal Questore, che provvede a coordinare i servizi di ordine pubblico e di vigilanza del Centro;
- l'articolo 14 i controlli dei pacchi e della posta in entrata;
- l'articolo 15 i compiti del personale dell'Ufficio Immigrazione, prevedendo la presenza, presso il Centro, di una unità organizzativa distaccata composta dal personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura, di cui sono disciplinati i relativi compiti, anche con riguardo all'attività preparatoria delle audizioni e delle udienze;
- l'articolo 16, le procedure di sicurezza, anche con riferimento alla predisposizione del piano di emergenza da parte dell'Ente gestore in raccordo con il Responsabile del dispositivo di vigilanza, nonché alla nomina del Responsabile per la gestione dell'emergenza.

La direttiva comprende i seguenti cinque allegati:

- Allegato 1 *a*) (Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel Centro di permanenza per il rimpatrio);
- Allegato 1 *b*) (Requisiti minimi dell'ambulatorio e strumentario);
- Allegato 1 *c*) (Strumentario e materiale del laboratorio);

[7] Comma aggiunto al citato art. 14, dall'articlo 3, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

- Allegato 1 *d*) (bozza di Protocollo d'intesa tra la Prefettura e l'Azienda Sanitaria/Struttura Ospedaliera) per le Prefetture sede di CPR;
- Allegato 1 *e*) (bozza di Protocollo d'intesa tra la Prefettura e l'Azienda Sanitaria/Struttura Ospedaliera) per le Prefetture non sede di CPR.

***

Si rinvia al contenuto della direttiva in argomento per una più approfondita disamina delle previsioni ivi recate, anche ai fini della conseguente adozione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 8, del DPR 394/99, citato in premessa, per la regolare convivenza all'interno del centro.

Si sottolinea, inoltre, la necessità di monitorare il corretto recepimento della direttiva, al fine di garantire il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle persone trattenute e di avviare le interlocuzioni con le strutture sanitarie territoriali di riferimento al fine della stipula del protocollo d'intesa previsto dagli allegati 1 *d)* e 1 *e)*, da parte, rispettivamente, delle Prefetture sedi di CPR e delle restanti Prefetture, interessate in relazione alla possibile provenienza degli stranieri destinatari di provvedimento di trattenimento.

Nell'assicurare la disponibilità per ogni necessità di chiarimento, si resta in attesa di conoscere le iniziative assunte.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Francesca Ferrandino